

# Tax newsletter

Circolare mese di Maggio 2023

*Qui di seguito si fornisce un quadro d'insieme delle principali novità intercorse in ambito fiscale.*

## CORTE DI GIUSTIZIA UE:

- **Sentenza 20 aprile 2023**, l'attività svolta nei punti di ricarica dei veicoli elettrici configura una cessione di beni ai fini IVA: la Corte di Giustizia Ue ha così definito il trattamento IVA applicabile ad un'operazione complessa comprendente la messa a disposizione di dispositivi di ricarica per la batteria dei veicoli elettrici, unitamente alla fornitura del flusso di energia e l'assistenza tecnica necessaria.
- **Sentenza 4 maggio 2023**, esenti iva le attrezzature locate insieme all'immobile: il regime di esenzione IVA diviene applicabile per la locazione di utensili e macchine fissati in modo permanente all'immobile locato, quando la prestazione è accessoria alla locazione o affitto di un bene immobile esente da IVA stipulato tra le stesse parti. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE che, con la sentenza del 4 maggio 2023, si schiera in favore di un trattamento IVA unitario [...]

CONTINUA PAGINA 2

## PROROGHE IN MATERIA FISCALE

### PROROGA ROTTAMAZIONE QUATER

Il Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51, prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato:

- in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023;

- ovvero nel numero massimo di diciotto rate, di cui la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (anziché 31 luglio) ed il 30 novembre 2023. Le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

### AGGIORNAMENTI BONUS EDILIZI

Dal 1° luglio 2023 i lavori di importo superiore a 516mila euro dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto [...]

PAGINA 4

### INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Agevolazioni per i datori che assumono beneficiari dell'assegno di inclusione, persone con disabilità a tempo indeterminato, di giovani NEET under 30 iscritti al programma "Incentivo Occupazione Giovani"

[..]

PAGINA 4

### CONCILIAZIONE AGEVOLATA

È esclusa per le controversie con oggetto le sole sanzioni. Con la Circolare n. 9 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all'istituto della conciliazione agevolata delle controversie tributarie [...]

PAGINA 3

### USCITA DELLA SVIZZERA DALLA BLACK LIST PERSONE FISICHE

La Svizzera sarà eliminata dalla *black list* italiana degli stati fiscalmente privilegiati ai fini Irpef [...]

PAGINA 3

### ESENZIONE FRINGE BENEFIT FINO A 3.000

Il "Decreto Lavoro", nella disposizione "Misure fiscali per il welfare aziendale", innalza per il 2023 la soglia di non imponibilità [...]

PAGINA 3

## CORTE DI GIUSTIZIA UE: Sentenza 20 aprile 2023

Con la sentenza relativa alla causa C-282/22, la Corte di Giustizia Ue ha definito il trattamento IVA applicabile ad un'operazione complessa comprendente la messa a disposizione di dispositivi di ricarica per la batteria dei veicoli elettrici, unitamente alla fornitura del flusso di energia e l'assistenza tecnica necessaria.

La controversia nasceva dalla qualificazione dell'operazione come "prestazione di servizi" ovvero come "cessione di beni".

I giudici europei precisano, innanzitutto, che la commercializzazione di un bene è sempre accompagnata da una minima prestazione di servizi.

Pertanto, al fine di valutare la rilevanza della prestazione di servizi nel contesto di un'operazione complessa, comprendente altresì la cessione di tale bene, possono essere presi in considerazione solamente i servizi diversi da quelli che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene.

Nel caso di specie, si osserva che *"l'operazione consistente nella fornitura di energia elettrica destinata alla batteria di un veicolo elettrico costituisce una cessione di beni in quanto tale operazione conferisce all'utente del punto di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l'energia elettrica trasferita"*. L'energia elettrica, peraltro, ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2006/112/Ce, è assimilata a un bene materiale.

L'anzidetta fornitura di energia elettrica alla batteria di un veicolo elettrico presuppone l'utilizzo di un'adeguata apparecchiatura di ricarica. Dunque, la concessione dell'accesso a tale apparecchiatura costituisce un "servizio minimo" che accompagna necessariamente la fornitura di energia elettrica.

Infine, l'assistenza tecnica, che può essere necessaria agli utenti in questione, costituisce, in quanto tale, non un fine a sé stante, bensì il mezzo per beneficiare al meglio della cessione dell'energia elettrica necessaria alla propulsione del veicolo elettrico. Essa rappresenta quindi un servizio accessorio rispetto alla fornitura di energia elettrica.

Ciò vale anche per la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentono all'utente interessato di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni e di acquistare crediti ai fini del pagamento delle ricariche.

Secondo la Corte, dunque, il trasferimento di energia elettrica costituisce l'elemento caratteristico e predominante della prestazione unica e complessa e, di conseguenza, l'operazione complessa descritta, relativa alla ricarica dei veicoli elettrici, è inquadrabile nell'ambito delle "cessioni di beni".

## CORTE DI GIUSTIZIA UE: Sentenza 4 maggio 2023

Nella sentenza 4 maggio 2023, relativa alla causa C-516/21, la Corte europea si è espressa in merito al rapporto tra la previsione dell'art. 135, par. 1, lettera l), della Direttiva n. 2006/112/CE, che considera esente da IVA l'affitto e la locazione di beni immobili e la previsione dell'art. 135, par. 2, lettera c), della stessa direttiva n. 2006/112/CE, che esclude l'esenzione per le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente.

Alla Corte di Giustizia UE è stato chiesto se, nel caso in cui venga concluso un contratto di affitto di un fabbricato destinato all'allevamento di tacchini, dotato di sistemi di ventilazione, riscaldamento, illuminazione e alimentazione adeguati a tale specifico utilizzo, sia possibile prendere in considerazione separatamente, ai fini dell'individuazione del regime IVA:

- l'affitto dell'immobile, da un lato, e
- la locazione dei predetti sistemi, dall'altro.

In primo luogo, l'affitto del fabbricato con gli utensili e le macchine in esso fissati stabilmente deve soddisfare, nel suo complesso, i requisiti di esenzione di cui all'art. 135, par. 1, lettera l), della direttiva n. 2006/112/CE e per farlo occorre verificare tre condizioni:

- il contratto di locazione abbia ad oggetto un bene immobile destinato ad un'attività commerciale e tutti i beni strumentali e di magazzino necessari allo svolgimento dell'attività, costituenti una prestazione unica nell'ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale;
- l'esenzione, in linea di principio, possa applicarsi all'affitto di utensili e macchine, nonostante tale norma faccia riferimento soltanto alla locazione;
- la sussistenza di un'operazione unica.

Riguardo il primo requisito, l'art. 13-ter, lettera d), del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, considera bene immobile anche qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza alterare il fabbricato o l'edificio.

Riguardo il secondo elemento, nella causa C-17/18, la Corte di Giustizia si è espressa sul regime di esenzione dell'affitto senza distinguerlo dalla locazione.

Oggetto di dibattito è stato invece il terzo requisito. Nell'analizzare la questione, la Corte, ha affermato che l'art. 135, par. 2, lettera c), della direttiva n. 2006/112/CE non si applica alla locazione di utensili e macchine, fissati in modo permanente all'immobile oggetto del contratto di locazione, in quanto si configura un'operazione unica. Pertanto, alla predetta locazione di utensili e macchine si applica il medesimo regime di esenzione IVA previsto per la locazione del bene immobile sul quale insistono, ex art. 135, par. 1, lettera l), della direttiva n. 2006/112/CE.

## CONCILIAZIONE AGEVOLATA

Quali sono i presupposti e l'ambito di applicazione della conciliazione agevolata?

I chiarimenti in proposito sono inseriti nel secondo paragrafo della Circolare n. 9 del 19 aprile 2023.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, la conciliazione agevolata trova applicazione alle controversie:

- pendenti alla data del 1° gennaio 2023 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
- aventi ad oggetto atti impositivi, nei quali sia parte l'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, all'art. 17, comma 2, ha esteso l'applicabilità dell'istituto in questione alle controversie tributarie pendenti alla data del 15 febbraio 2023. Pertanto, alle controversie instaurate con ricorsi notificati tra la data del 2 gennaio 2023 e la data del 15 febbraio 2023 aventi ad oggetto atti impositivi nei quali è parte l'Agenzia delle Entrate sarà applicabile esclusivamente la conciliazione agevolata e non anche la definizione agevolata automatica prevista dalla Legge di Bilancio per il 2023.

La Conciliazione si realizza mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza e determina una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l'applicazione di un'ampia rateazione degli importi dovuti.

Dal chiarimento fornito si evince che tale istituto deflattivo del contenzioso non si possa applicare alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni.

## USCITA DELLA SVIZZERA DALLA BLACK LIST PERSONE FISICHE

Il 20 aprile 2023 il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ed il Consigliere del dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera Karin Keller-Sutter hanno sottoscritto un'intesa preliminare che prevede l'uscita della Svizzera dalla cosiddetta *black list* sul trasferimento di residenza delle persone fisiche del 1999 e l'introduzione di una norma transitoria in materia di telelavoro per i frontalieri con efficacia fino al 30 giugno 2023.

La Svizzera era entrata a far parte del suddetto elenco in relazione al segreto bancario e all'assenza di scambio informativo con il nostro Paese.

Pertanto, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR, gli espatriati nel Paese elvetico avevano l'onere di dimostrare la loro residenza al fine di non risultare fiscalmente residenti in Italia, anche in caso di regolare iscrizione all'AIRE da parte dell'espatriato.

Per effetto di tale accordo, che, deve essere evidenziato, diventerà ufficiale nei prossimi mesi a seguito di iter attuativo, verrà meno la sopra citata inversione dell'onere della prova.

Ulteriore effetto, a vantaggio del contribuente, sarà l'applicazione delle sanzioni ordinarie, non più raddoppiate, relative agli obblighi di monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.

## ESENZIONE FRINGE BENEFIT FINO A 3.000

Con il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, noto come "Decreto Lavoro", è stata innalzata, per il 2023, la soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Resta quindi ferma per i dipendenti senza figli a carico l'ordinaria soglia di 258,23 euro.

A norma dell'art. 51, comma 3, del TUIR, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta.

Tale soglia di non imponibilità è stata innalzata a partire dal 2020, arrivando ad includere anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115).

L'innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.

Dunque, per il solo 2023, la disciplina dettata dall'art. 51 prima richiamato viene modificata come segue:

- per i dipendenti senza figli a carico, rimane in vigore la soglia ordinaria di esenzione per i *fringe benefit* per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
- per i dipendenti con figli a carico, la soglia di esenzione è innalzata ad euro 3.000, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi, dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

## AGGIORNAMENTI BONUS EDILIZI

Con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla misura che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), l’affidamento dei lavori di importo superiore ad euro 516 mila solamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata come segue:

- A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
  - a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della certificazione SOA;
  - a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio di detta certificazione.
- A decorrere dal 1° luglio 2023:
  - esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della certificazione SOA.

## PROROGATA L’APPLICAZIONE DELLO *SPLIT PAYMENT* FINO AL 30 GIUGNO 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 75 del 9 maggio 2023, ha annunciato il via libera dell’UE al rinnovo dell’autorizzazione per il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*), ex art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza il 30 giugno 2023.

Con la nuova autorizzazione, quindi, tale meccanismo continuerà ad essere applicato per altri tre anni, ovvero fino al 30 giugno 2026.

## NOVITA' PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Altre novità introdotte dal sopramenzionato “D.L. Lavoro” sono le seguenti:

- contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023;
- contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore per l’assunzione di giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani;
- esenzione contributiva per l’assunzione di percettori dell’assegno Unico.

## NOVITÀ IN TEMA DI STATUTI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Gli enti del terzo settore (ETS) iscritti nella sezione “reti associative” del RUNTS potranno richiedere l’iscrizione presso tale Registro mediante la presentazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di modelli standard per atti costitutivi e statuti.

La Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese ha predisposto nell’apposita sezione del sito ministeriale l’avviso pubblico n. 34/5549 del 2 maggio 2023, in cui si forniscono alle stesse reti le indicazioni per ottenere l’approvazione ministeriale sui modelli di statuto standard proposti.

Per sottoporre al Ministero i modelli standard per l’approvazione, le istanze compilate utilizzando lo specifico schema allegato all’avviso, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa e corredate del modello standard di statuto da sottoporre all’approvazione ministeriale, andranno trasmesse, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo: [dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it).

I modelli di statuto standard approvati con decreto direttoriale saranno pubblicati sull’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’indicazione della rete associativa proponente, e potranno essere utilizzati dagli aderenti alla rete ai fini dell’iscrizione al RUNTS, o successivamente.

*Vi ringraziamo dell’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione, chiarimento e approfondimento relativo alla presente circolare.*

*L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.*

Roma, 19 maggio 2023

LS Lexjus Sinacta Roma

[www.lslex.com](http://www.lslex.com)

[roma@lslex.com](mailto:roma@lslex.com)

## BONUS ENERGIA E GAS II TRIMESTRE: CODICI TRIBUTO DA INDICARE NELL’F24

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (secondo trimestre 2023) l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n-20/E del 10 maggio 2023, ha istituito quattro nuovi codici tributo:

- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023)- art. 4, comma 2, del Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34”;
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 3, del Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34”;
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 4, del Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34”;
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 5, del Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34”.

Le imprese beneficiarie dovranno utilizzare questi codici in sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Da non dimenticare che, i crediti d’imposta in parola dovranno essere utilizzati dalle imprese, nelle le modalità sopra descritte, entro il 31 dicembre 2023.

